



# Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 33/2019

**OGGETTO: Sospensione dei lavori di metanizzazione sul territorio comunale durante il periodo estivo.**

## IL SINDACO

**Premesso** che il territorio comunale è interessato dai lavori di realizzazione del sistema di trasporto e distribuzione del gas metano;

**Considerato** l'incremento del traffico veicolare connesso ai flussi turistici particolarmente intensi nel periodo estivo, nonché alle varie manifestazioni, sia di carattere religioso che di piazza, in programma nelle prossime settimane;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di tutelare la pubblica incolumità, di disporre la sospensione dei lavori in questione nel periodo dal 24 luglio al 1 settembre 2019, fatta eccezione per via Cocorufo e via Molara ove, essendo le dette strade pedonali e/o a traffico veicolare molto ridotto, la sospensione decorrerà dal 3 agosto 2019;

**Visto** il Codice della Strada, adottato con D. Lgs. 285/1992, e in particolare gli artt. 6 e 7;

**Visto** il TUEL, adottato con D. Lgs. 267/2000, e in particolare gli artt. 50 e 54;

## ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, quanto di seguito indicato:

- i lavori di realizzazione del sistema di trasporto e distribuzione del gas metano sul territorio comunale sono sospesi nel periodo **dal 24 luglio al 1 settembre 2019**, fatta eccezione per via Cocorufo e via Molara ove, essendo le dette strade pedonali e/o a traffico veicolare molto ridotto, la sospensione decorrerà **dal 3 agosto 2019**;

- i suddetti lavori riprenderanno lunedì 2 settembre 2019;



# Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

- alla società concessionaria dei lavori è fatto obbligo, durante il periodo di sospensione, di provvedere alla chiusura di tutti i cantieri presenti sul territorio comunale, con contestuale rimozione di ogni attrezzatura e mezzi d'opera.

## A V V E R T E

- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione del disposto di cui all'art. 650 c.p.;

- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile della sanzione di cui all'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000;

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni.

## D I S P O N E

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e il suo contenuto venga divulgato alla Cittadinanza nelle forme ritenute più opportune.

La presente viene trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, al Comando di P.M., alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla ASL, alla Società EAV S.r.l., alla Città Metropolitana di Napoli, al Prefetto di Napoli.

La presente viene inoltre comunicata alle seguenti Società: Barano Gas Reti S.r.l.; CPL Concordia, Italgas S.p.a., Italgas Reti S.p.a., nonché al Direttore dei Lavori.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricate di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza municipale, 19 luglio 2019



IL SINDACO

Dott. Dionigi Gaudio